

SCHEMA INFORMATIVA RELATIVA ALL'ETICHETTATURA DEI PRODOTTI TESSILI

PREMESSA

Con il D.Lgs. del 22 maggio 1999, n. 194 è stata recepita nell'ordinamento giuridico italiano la Direttiva 96/74/CE relativa alle denominazioni del settore tessile.

Questa normativa prevede che i prodotti tessili, all'atto di ogni operazione di commercializzazione attinente al ciclo industriale e commerciale, devono essere muniti di un'etichetta o di un contrassegno contenenti l'indicazione della denominazione e della composizione in fibre.

FONTI NORMATIVE

- Legge 26 novembre 1973, n. 883. Disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili.
- D.P.R. 30 aprile 1976, n. 515. Regolamento di esecuzione della L. 26 novembre 1973, n. 883, sulla etichettatura dei prodotti tessili.
- D. Lgs 22 maggio 1999, n. 194. Attuazione della direttiva 96/74/CE relativa alle denominazioni del settore tessile.
- Direttiva 2008/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 gennaio 2009 relativa alle denominazioni del settore tessile (rifusione).
- Legge 10 aprile 1991, n. 126. Norme per l'informazione del consumatore.
- D.M. 8 febbraio 1997, n. 101. Regolamento di attuazione della legge 10 aprile 1991, n. 126 recante norme per l'informazione al consumatore.
- UNI EN ISO 3758:2005 – Tessili. Codice di etichettatura di manutenzione mediante segni grafici.

OBIETTIVO

Informare le imprese sugli obblighi e le responsabilità che la normativa prevede.

Garantire una corretta informazione al consumatore al fine di poter orientare consapevolmente la propria scelta al momento dell'acquisto.

OGGETTO

Sono definiti prodotti tessili tutti i prodotti che, allo stato grezzo, di semilavorati, lavorati, semimanufatti, manufatti semiconfezionati o confezionati, sono esclusivamente composti di fibre tessili, qualunque sia il procedimento di mischia o di unione utilizzato.

Sono altresì assimilati ai prodotti tessili e soggetti alle disposizioni sull'etichettatura di seguito riportate:

- a) i prodotti contenenti almeno l'80% in peso di fibre tessili;
- b) i tessuti, le cui parti tessili costituiscano almeno l'80% in peso, per la copertura di mobili, per ombrelli, ombrelloni e, alla stessa condizione, le parti tessili dei rivestimenti a più strati per pavimenti, dei materassi e degli articoli da campeggio, nonché le fodere coibenti di calzature e di guanti;
- c) i prodotti tessili incorporati in altri prodotti di cui siano parte integrante, qualora ne venga specificata la composizione.

Sono esclusi dall'obbligo di etichettatura i prodotti tessili:

- a) destinati ad essere esportati verso Paesi terzi;
- b) introdotti in transito, sotto controllo doganale, negli Stati membri;
- c) importati da Paesi terzi per fare oggetto di un traffico di perfezionamento attivo;
- d) dati in lavorazione, senza dar luogo a cessione a titolo oneroso, a lavoratori a domicilio o a imprese indipendenti che lavorano per conto terzi.

Non sono inoltre assoggettati all'obbligo di etichettatura o di stampigliatura i prodotti elencati nell'Allegato III del D. Lgs. n. 194/1999.

ETICHETTE

L'etichetta o il contrassegno apposti ai prodotti tessili devono riportare l'indicazione della denominazione e della composizione in fibre.

L'etichetta può essere liberamente applicata al prodotto tessile anche mediante cordoncino ovvero mediante inserimento nell'involucro che lo contiene. Il contrassegno può essere applicato direttamente al prodotto tessile o sull'involucro che lo contiene mediante stampa, stampigliatura, etc.

L'etichetta e il contrassegno possono essere sostituiti o completati da documenti commerciali d'accompagnamento, quando questi prodotti non sono offerti in vendita al consumatore finale o quando essi sono consegnati in esecuzione di un'ordinazione dello Stato o di altra persona giuridica di diritto pubblico.

I prodotti elencati nell'Allegato IV del D. Lgs. n. 194/1999, quando sono dello stesso tipo ed hanno la stessa composizione, possono essere presentati alla vendita raggruppati sotto un'etichetta globale.

All'atto dell'offerta e della vendita al consumatore finale le etichette e i contrassegni devono essere redatti anche in italiano (per le spagnolette, le matassine, i piccoli gomitolini e qualsiasi altra unità di fili per cucito, rammendo e ricamo, deve essere in italiano solo l'etichettatura globale sugli imballaggi o sui contenitori di presentazione).

L'etichetta di composizione dei prodotti tessili venduti a metraggio può figurare soltanto sulla pezza o sul rotolo presentati alla vendita.

Le indicazioni e le informazioni non previste dalla normativa vigente, ad eccezione di marchi di fabbrica o ragioni sociali, devono essere nettamente separate e non devono dar luogo a confusione.

Le denominazioni delle fibre tessili, che devono essere riportate nelle etichette di composizione dei prodotti tessili, sono quelle riportate nell'Allegato I del D. Lgs. n. 194/1999.

Soltanto un prodotto tessile composto interamente da una stessa fibra può essere qualificato con il termine 100% o "puro" o eventualmente "tutto", esclusa qualsiasi espressione equivalente.

La denominazione "lana vergine" o "lana di tosa" è permessa solo per prodotti composti da fibre mai precedentemente incorporate in un prodotto finito, e che non ha subito altre operazioni, se non quelle richieste dai normali processi di fabbricazione.

Tale denominazione può essere utilizzata per qualificare la lana contenuta in una mischia di fibre quando:

- a) la totalità della lana utilizzata in mischia risponde alle caratteristiche sopra indicate;
- b) la quantità di lana in mischia è superiore al 25% del peso totale;
- c) in caso di mischia intima, la lana è mischiata solo con un'altra fibra.

I prodotti tessili composti da due o più parti con diversa composizione devono obbligatoriamente riportare l'indicazione della composizione di ciascuna parte che rappresenta più del 30% del peso totale.

Due o più prodotti tessili, che costituiscono comunemente un insieme inseparabile e che hanno la stessa composizione fibrosa, possono essere muniti di una sola etichetta.

I prodotti tessili composti da due o più fibre, di cui una rappresenti almeno l'85% del peso totale, vengono designati mediante la denominazione della fibra, seguita dalla relativa percentuale in peso, o dall'indicazione "minimo 85%", oppure dall'indicazione della composizione percentuale completa delle fibre del prodotto. I prodotti composti da due o più fibre, nessuna delle quali raggiunga l'85% del peso totale, devono recare l'indicazione della denominazione e della percentuale in peso di almeno due delle fibre presenti in maggiore quantità di peso, seguita dalle denominazioni delle altre fibre, in ordine decrescente, con o senza l'indicazione delle loro percentuali in peso.

Può essere usata l'espressione "altre fibre", seguita da una percentuale globale, per l'insieme delle fibre, ciascuna delle quali costituisca meno del 10% della composizione di un prodotto. Se viene invece specificata la denominazione di una di tali fibre si deve indicare la composizione completa.

Le normative relative all'informazione del consumatore prevedono che i prodotti destinati al consumatore devono riportare chiaramente in lingua italiana indicazioni relative ad istruzioni ed eventuali precauzioni sull'utilizzo degli stessi. In particolare per i capi di abbigliamento l'etichetta di manutenzione è generalmente realizzata in conformità alla Norma Tecnica UNI EN ISO 3758:2005.

SIMBOLOGIA ADOTTATA SULL'ETICHETTA

L'etichetta applicata ai prodotti tessili può contenere in alcuni casi la seguente simbologia:

Denominazione	Immagine	Descrizione
Pura lana vergine		Si tratta di un marchio riconosciuto in 117 paesi che garantisce l'utilizzazione esclusiva (pura) di fibre di lana nuova proveniente solo dalla tosatura (vergine) e non recuperata da altri processi industriali o cardata. È prevista una tolleranza a livello di impurità di altre fibre solo dello 0.3% e fibre a scopo decorativo non superiori al 7%
Misto lana vergine		È un marchio introdotto nel 1971 e viene applicato a manufatti "Misti ricchi di lana vergine". Il contenuto di lana vergine non deve essere inferiore al 60% e deve essere miscelato esclusivamente con altra fibra naturale, artificiale o sintetica
Cotone 100%		Quest'istituto ha ormai cessato la propria attività quindi questo marchio che in passato serviva ad identificare prodotti di puro cotone di prima qualità, non proveniente da cascami o da cotone recuperato oggi giorno non è più usato e comunque se usato non garantisce in alcun modo la qualità del prodotto marcato
Puro lino		Questo simbolo viene concesso solo a manufatti di lino che rispondono a certi requisiti di qualità come ad esempio il grado di polimerizzazione maggiore di 1350 e la solidità delle tinte, che per gli articoli finiti deve rispettare un elevato grado di affidabilità in relazione all'impiego del manufatto stesso
Pura seta		Questo simbolo viene applicato esclusivamente a manufatti di seta o seta schappe. Al termine seta può essere affiancato a dizioni tipo "seta pura" o seta caricata"

Per i capi di abbigliamento l'etichetta di manutenzione potrà essere realizzata in conformità alla Norma UNI EN ISO 3758:2005, recando ad esempio la seguente simbologia:

Tabella 1 – Processi di Lavaggio in acqua
















	<ul style="list-style-type: none"> - temperatura massima di lavaggio 95°C - ciclo normale
	<ul style="list-style-type: none"> - temperatura massima di lavaggio 95°C - ciclo delicato
	<ul style="list-style-type: none"> - temperatura massima di lavaggio 70°C - ciclo normale
	<ul style="list-style-type: none"> - temperatura massima di lavaggio 60°C - ciclo normale
	<ul style="list-style-type: none"> - temperatura massima di lavaggio 60°C - ciclo delicato
	<ul style="list-style-type: none"> - temperatura massima di lavaggio 50°C - ciclo normale
	<ul style="list-style-type: none"> - temperatura massima di lavaggio 50°C - ciclo delicato
	<ul style="list-style-type: none"> - temperatura massima di lavaggio 40°C - ciclo normale
	<ul style="list-style-type: none"> - temperatura massima di lavaggio 40°C - ciclo delicato
	<ul style="list-style-type: none"> - temperatura massima di lavaggio 40°C - ciclo molto delicato
	<ul style="list-style-type: none"> - temperatura massima di lavaggio 30°C - ciclo normale
	<ul style="list-style-type: none"> - temperatura massima di lavaggio 30°C - ciclo delicato
	<ul style="list-style-type: none"> - temperatura massima di lavaggio 30°C - ciclo molto delicato
	<ul style="list-style-type: none"> - lavaggio a mano - temperatura massima di lavaggio 40°C
	<ul style="list-style-type: none"> - non lavare

Tabella 2 – Processi di pulitura professionale









	<ul style="list-style-type: none"> - permessi i trattamenti professionali di lavaggio a secco con tetracloroetilene (percloroetilene) e con tutti i solventi ammessi dal simbolo F - processo normale (con <i>processo normale</i> si intende, tra l'altro, la possibilità di effettuare il lavaggio a secco adittivando il solvente con detergenti ed acqua (lavaggio comunemente detto: <i>lavaggio a carico</i>)).
	<ul style="list-style-type: none"> - permessi i trattamenti professionali di lavaggio a secco con tetracloroetilene (percloroetilene) e con tutti i solventi ammessi dal simbolo F - processo delicato: <u>non</u> è ammesso il <i>lavaggio a carico</i> – deve essere utilizzato esclusivamente il solvente
	<ul style="list-style-type: none"> - permessi i trattamenti professionali di lavaggio a secco con idrocarburi (es. <i>white petrol - benzine</i> – sono permessi idrocarburi con intervallo di distillazione compreso tra 150°C e 210°C e con punto di accensione tra 38°C e 70°C) - processo normale
	<ul style="list-style-type: none"> - permessi i trattamenti professionali di lavaggio a secco con idrocarburi (es. <i>white petrol - benzine</i> – sono permessi idrocarburi con intervallo di distillazione compreso tra 150°C e 210°C e con punto di accensione tra 38°C e 70°C) - processo delicato
	<ul style="list-style-type: none"> - vietati i trattamenti professionali di lavaggio (a secco ed acqua)
	<ul style="list-style-type: none"> - permesso il trattamenti professionale di lavaggio con acqua - processo normale
	<ul style="list-style-type: none"> - permesso il trattamenti professionale di lavaggio con acqua - processo delicato
	<ul style="list-style-type: none"> - permesso il trattamenti professionale di lavaggio con acqua - processo molto delicato

Tabella 2 –Processi di candeggio




	<ul style="list-style-type: none"> - sono permessi tutti gli agenti candeggianti
	<ul style="list-style-type: none"> - permessi i candeggianti che liberano ossigeno (es. perborati) - esclusi i candeggianti che generano cloro (es. sodio ipoclorito)
	<ul style="list-style-type: none"> - vietate tutte le operazioni di candeggio

Tabella 3 – Processi di asciugatura dopo lavaggio








	<ul style="list-style-type: none"> - permessa l'asciugatura ad aria calda "<i>tumble drying</i>" - temperatura normale
	<ul style="list-style-type: none"> - permessa l'asciugatura ad aria calda "<i>tumble drying</i>" - asciugare a bassa temperatura
	<ul style="list-style-type: none"> - vietata l'asciugatura ad aria calda

Tabella 4 – Processi di stiratura con o senza vapore

	<ul style="list-style-type: none">- stirare alla temperatura massima di 200°C- permesso lo stiro con vapore
	<ul style="list-style-type: none">- stirare alla temperatura massima di 150°C- permesso lo stiro con vapore
	<ul style="list-style-type: none">- stirare alla temperatura massima di 110°C- lo stiro con vapore può causare danneggiamenti irreversibili
	<ul style="list-style-type: none">- vietata la stiratura

RESPONSABILITA'

Sono obbligati ad osservare le norme sull'etichettatura dei prodotti tessili tutti coloro che producono o commercializzano prodotti tessili, dalle materie prime al prodotto finito.

VIGILANZA E SANZIONI

La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni in materia di etichettatura delle calzature è attribuita al Ministero dello Sviluppo Economico che la esercita attraverso le Camere di Commercio competenti per territorio, avvalendosi eventualmente della collaborazione degli enti aventi specifiche competenze in materia e degli ufficiali e degli agenti di Polizia giudiziaria.

Sono puniti con sanzione amministrativa pecuniaria le violazioni dell'obbligo di dotare il prodotto tessile di una etichetta o di un contrassegno indicante la sua denominazione e composizione e dell'obbligo di conservazione delle fatture e documentazioni tecniche ed amministrative per due anni dalla data della loro emissione, come stabilito dal D. Lgs n. 194/1999.

NOVITA' LEGISLATIVE

Si fa presente che esiste la recente L. 8 aprile 2010, n. 55 (legge sull'etichettatura *Made in Italy*), sulle disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri che riguarda in particolare la tracciabilità dei prodotti stessi. Tale legge potrà considerarsi effettivamente applicabile solo dopo l'adozione del decreto interministeriale previsto dalla legge stessa. Le norme applicative sono al vaglio dell'esecutivo comunitario. In attesa che Bruxelles si pronunci, continueranno ad essere applicate le norme vigenti.